

Penale Sent. Sez. 5 Num. 18789 Anno 2018

Presidente: VESSICHELLI MARIA

Relatore: PEZZULLO ROSA

Data Udiienza: 25/01/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile SOLAROLI GRAZIELLA nato il 07/09/1963 a CESENA
nel procedimento a carico di:

CHIOCCI GIAN MARCO nato il 06/04/1964 a ROMA

GIORDANO MARIO nato il 19/06/1966 a ALESSANDRIA

BRACALINI PAOLO nato il 17/11/1974 a MILANO

avverso la sentenza del 28/09/2016 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI

che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

Udito il difensore

L'avvocato Ramella si associa alla richiesta del PG.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27.09.2016 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Monza del 6.11.2014, con la quale Chiocci Gian Marco e Bracalini Paolo, autori dell'articolo "*Figli e nipoti giornalisti per finta. Ecco gli intrallazzi del giornale IDV*", apparso sul quotidiano "Il Giornale" del 27.5.2009 erano stati assolti dal delitto di diffamazione aggravata nei confronti di Solaroli Graziella, giornalista di professione, dipendente della Editrice Mediterranea soc. coop. a.r.l., con la formula perché il fatto non costituisce reato, e Giordano Mario, direttore responsabile della testata - che aveva omesso il controllo sul contenuto del predetto articolo, necessario ad impedire il suddetto reato di diffamazione - era stato assolto dal reato ex art. 57 c.p. per insussistenza del fatto.

1.1. Il contenuto diffamatorio dell'articolo era ravvisabile, laddove si affermava nei confronti della Solaroli che: "*...c'era pure una ex spogliarellista che poi Tonino candidò? ...per ultima un'altra aspirante giornalista, con credenziali diverse da quelle parentali: lei era apparsa nuda sulla rivista Blitz nel 1983, tra il diario erotico di Ilona Staller e un miniposter staccabile di Gloria Guida, diva tv proibita...*" "*tutti raccomandati, amici del leader o figli di....Graziella Solaroli imposta come praticante nel neonato giornale di partito nel febbraio 2006...*".

La Corte d'appello di Milano, confermava la valutazione del Tribunale di Monza, evidenziando, tra l'altro, che la tematica affrontata nell'articolo, sebbene non condivisibile nelle modalità di espressione, non poteva ritenersi diffamatoria, in quanto faceva riferimento a fatti oggettivi, emergenti *ictu oculi*, in relazione alla finalità informativa ed al pubblico interesse che avrebbe essendo la Solaroli collegata ad un partito politico.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso la parte civile, Solaroli Graziella, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., per carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione; in particolare, la sentenza impugnata risulta priva di valide argomentazioni, in riferimento alle molteplici e specifiche doglianze proposte in appello - in sostanza non valutate dalla Corte territoriale - che si è limitata a disattenderle, confermando quanto deciso da la sentenza di primo grado, vanificando, in tal modo, il diritto ad un secondo grado di giudizio; inoltre, sussisterebbe una palese illogicità, contraddittorietà ed erroneità della sentenza, laddove si legge: "*lamenta l'appellante carente accertamento della penale responsabilità a proprio carico, desunto dal Giudice di prime cure unicamente dalle risultanze processuali dell'esame testimoniale degli agenti operanti; trattasi di deposizioni insubordinati per pronunciare sentenza*" e l'oggettiva estraneità di tale assunto riferibile a fatti e soggetti diversi da quelli interessati al caso di specie fa emergere con evidenza la superficialità con la quale la Corte d'appello è pervenuta ad una conferma dell'assoluzione degli imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente infondato.



1. Ed invero, la ricorrente lamenta innanzitutto un'omessa risposta alle doglianze sviluppate in appello, ma non indica esattamente a quali censure la Corte territoriale non avrebbe dato alcuna risposta, così incorrendo nel vizio di insuperabile genericità della deduzione in questione. Sul punto, è sufficiente evidenziare come in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici, non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n.28011 del 15/02/2013).

2. Quanto alla doglianza relativa alla presenza, comunque, di una motivazione apparente della sentenza impugnata in merito all'assenza di responsabilità degli imputati nella rispettive qualità, con sostanziale riproduzione delle argomentazioni della sentenza di primo grado, ebbene deve rilevarsi come tale censura - anch'essa del tutto generica - risulti smentita da la enunciazione delle ragioni per le quali la Corte territoriale, nel condividere le valutazioni del primo giudice, ha ritenuto sussistente, in sostanza, la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca-critica ex art. 51 c.p., nell'enunciazione delle attività poste in essere dalla Solaroli. Va per inciso evidenziato che, il fatto che la sentenza impugnata abbia condiviso quella di primo grado, pervenendo alle medesime conclusioni, non determina alcuna assunzione della sentenza di secondo grado, che ha condotto un autonomo ragionamento sulla vicenda; la decisione è stata confermata in virtù di un riesame ed in forza di una nuova motivazione integrabile con la precedente e riconducibile ad unità.

3. In particolare, la sentenza impugnata ha messo in risalto come, sebbene la tematica affrontata nell'articolo giornalistico oggetto di giudizio non sia condivisibile quanto alla modalità di espressione, tuttavia, non possa ritenersi diffamatoria, facendo riferimento a fatti obiettivi e non essendo la finalità informativa connessa a mero intento scandalistico, giustificandosi dall'inevitabile collegamento della Solaroli con un partito politico, ciò determinando l'interesse della collettività ad apprendere informazioni utili ai fini di un'ampia conoscenza della persona fisica coinvolta; né l'articolo costruisce alcunchè di artefatto, posto che, nel numero del settimanale in esso richiamato, effettivamente la Solaroli mostrava il proprio corpo e forniva nella relativa intervista l'immagine di sé quale giovane desiderosa di entrare nel mondo della moda. Con tale valutazione i giudici d'appello hanno fatto applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, può essere riconosciuta l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, qualora vengano dai cronista rispettate le seguenti condizioni: a) che la notizia pubblicata sia vera; b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti; c) che l'informazione venga mantenuta nei limiti della obiettività. In particolare, quando la notizia dal contenuto diffamatorio presenti profili di interesse pubblico all'informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, il diritto di cronaca prevale anche sul rispetto dell'altrui reputazione (Sez. 5, n. 4009 del 16/12/2004).

La sentenza impugnata ha dato conto della ricorrenza di tutte le enunciate condizioni, senza che la Solaroli abbia seriamente e specificamente censurato tale valutazione, se non in termini del tutto vaghi, senza alcun aggancio alle argomentazioni dei giudici di merito.

4. Quanto, poi, al riferimento contenuto nella sentenza impugnata alla pg. 1, circa *l'esame testimoniale degli agenti operanti...*, esso appare all'evidenza un riferimento ultroneo frutto di un mero errore di battitura, che non si presenta in alcun modo idoneo ad inficiare il percorso motivazionale della sentenza impugnata, non legandosi ad alcuna ulteriore affermazione contenuta nella sentenza medesima.


5. In definitiva, il ricorso della Solaroli va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa della ricorrente al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare per ciascuno in Euro 2000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.1.2018

Il Consigliere estensore

Rosa Pezzullo


Il Presidente

Maria Vessichelli


Depositato in Cancelleria
Roma, li 02 mar 2018